

#### Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo V Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie

Art. 369 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

- 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole: «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della lesse fallimentare» sono sostituite dalle sequenti: «agli articoli 163,
- 164,165,166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- c) all'articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;
- d) all'articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;



- 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142,144,145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
- 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
- «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
- 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
- h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono



sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della lesse fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;

- 2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;

- I) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:
- «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- n) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.

Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione puo ' essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»;

o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle



seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

- 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-l del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- a) Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), , l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 36:
- 1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163,164, comma 1,166, comma 1,169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»;
- b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della lesse fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
- c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163,164,166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».

5. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

I. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
- 2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;
- e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
- 2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;



- f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;
- h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;
- I) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera
- a) del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
- o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite



dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo67dellalegge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi

e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del

codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;

- s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».
- g) Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), , h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

-----

# Art. 369 (Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

- 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - all'articolo 39, comma 4, le parole "a revocatoria fallimentare" sono sostituite dalle seguenti "alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza" e le parole "L'art. 67 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 69-septiesdecies, le parole "agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 70, comma 7, le parole "il titolo IV della legge fallimentare e" sono soppresse;
  - all'articolo 80, comma 6, le parole "della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole "in cui essa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "dove



essa ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza";

- 2) al comma 2, le parole "del luogo in cui la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali", le parole "dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 3) al comma 3, le parole "nell'art. 203 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: "dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2) al comma 3, le parole "del luogo dove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali";
- 3) al comma 3-bis, le parole "all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e le parole "Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore" sono sostituite dalle seguenti: "In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti":
- 2) al comma 7, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali";
  - all'articolo 87, al comma 2, le parole "del luogo ove la banca ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali" e le parole "l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza":
  - all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:



- 1) al primo periodo del primo comma, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza" e, al secondo periodo, le parole "nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza":
- 2) al comma 1-bis, le parole "dall'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 3) al comma 3, le parole "dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole "del luogo dove l'impresa ha la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali" e le parole "dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dall'articolo 135 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza";
- 3) al comma 6, le parole "l'articolo 131 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 94, comma 3, le parole "l'articolo 215 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza";
  - all'articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.";
  - all'articolo 104, comma 1, le parole "ha sede legale la capogruppo" sono sostituite dalle seguenti: "la capogruppo ha il centro degli interessi principali".
- 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



- 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - all'articolo 36:
- 1) al comma 2, le parole "Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";
- 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.";
  - al comma 8 dell'articolo 37, le parole "prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";
  - al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.".
- 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- 2. All'articolo 372, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, capoverso articolo 110, comma 4, le parole "si applica l'art. 95 del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti "si applica l'articolo 95 del medesimo codice".

Come modificato dall'art. 38 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) decreto lgs correttivo 2020



#### Articolo vigente |blue

- 1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»;
- b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza»:
- c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;
- d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:



- 1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
- 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore é tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
- 2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
- h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»:



- I) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- 3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».
- 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-l del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

#### la giurisprudenza |green



369 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativ 1993, n. 385	vo 1° settembre
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello	